



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2087 del 2018, proposto da Lucia Silvestri, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, sito in Milano, Galleria del Corso, 2A;

contro

Comune di Livigno, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Enrico Pedrana, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, sito in Milano, Piazza Cinque Giornate, n. 3;

nei confronti

Romano Confortola, Olga Salari, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandra Berra, Manuela Fiore, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Alessandra Berra in Milano, via Pinerolo 72;

sul ricorso numero di registro generale 2201 del 2018, proposto da Romano Confortola, Olga Salari, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandra Berra, Manuela Fiore, con domicilio eletto presso lo studio Alessandra Berra in Milano, via Pinerolo 72;

contro

Comune di Livigno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Enrico Pedrana, con domicilio presso lo studio del difensore, sito in Milano, Piazza Cinque Giornate, n. 3;

nei confronti

Lucia Silvestri, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, sito in Milano, Galleria del Corso, 2A;

per l'ottemperanza,

in relazione al ricorso n. 2087 del 2018, della sentenza del T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, sez. II, 27 aprile 2016, n. 813, così come confermata *in toto* dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 15 febbraio 2018, n. 1725, “previa dichiarazione di nullità di atti contrari in violazione o in elusione del giudicato formatosi con la prescrizione di modalità mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo ovvero l'emanazione dello stesso provvedimento in luogo dell'Amministrazione, nominando, se e per quanto possa occorrere, un Commissario ad Acta; e comunque per l'annullamento *in parte qua* del provvedimento di chiusura del procedimento del Comune di Livigno di esecuzione delle sentenze, prot. 15716/2018 del 9/7/2018, nella parte in cui applica la sanzione pecuniaria ex art. 38 T.U. 380/2001 anziché la demolizione, nonché della determina del Responsabile edilizia Privata n. 447 del 13/8/2018 e del conseguente atto prot. n. 16563/2018 del 17/7/2018 del Comune di Livigno con cui viene chiesta all'Agenzia delle Entrate la determinazione della sanzione di cui al predetto provvedimento di chiusura del procedimento, nonché di tutti gli atti comunque preordinati, connessi o consequenziali”.

Quanto al ricorso n. 2201 del 2018,
per l'annullamento:

- del provvedimento 9 luglio 2018 prot. n.15716/2018 cat. VI/3 notificato in data 10 luglio 2018 con cui l'Amministrazione comunale, concludendo il procedimento da essa avviato ex articolo 38 del D.P.R. n. 380/2001 a seguito dell'annullamento giurisdizionale del permesso di costruire rilasciato ai in data 19 marzo 2015, dispone la riduzione in pristino di parte del fabbricato interessato dalle opere dai medesimi realizzate in virtù ed in conformità al suddetto titolo edilizio;
- dell'ordinanza di demolizione n. 94 del 20 luglio 2018 notificata in data 21 luglio 2018 con la quale, ai sensi degli articoli 31 e 38 del D.P.R. n.380/2001, viene ingiunta, entro il termine di 90 giorni, la demolizione della porzione di fabbricato ritenuta non assoggettabile a sanzione pecuniaria, preavvertendo, altresì, che in caso di omessa ottemperanza nel termine assegnato, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria di € 20.000,00, il bene e l'area di sedime, nonché l'ulteriore area di mq.1.234,60 saranno acquisite di diritto al patrimonio comunale ai sensi dell'art.31 comma 3 e comma 4-bis del DPR n.380/2001;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o comunque connesso.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Livigno e di Romano Confortola e di Olga Salari e di Comune di Livigno e di Lucia Silvestri;

Visti gli articoli 60, 70, e 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2018 il dott. Lorenzo Cordi' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le parti in relazione alla riunione dei procedimenti;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con

“sentenza in forma semplificata”, ove il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e nessuna delle parti dichiara che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;

Ritenuto di poter adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria in relazione al ricorso R.G. 2201 del 2018;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A. Il ricorso R.G. 2087 del 2018.

1. Con ricorso depositato in data 17 settembre 2018 la signora Lucia Silvestri agisce per l'ottemperanza della sentenza del 27 aprile 2016, n. 813, emessa da questa sezione del Tribunale, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 15 febbraio 2018, n. 1725, *“previa dichiarazione di nullità di atti contrari in violazione o in elusione del giudicato formatosi con la prescrizione di modalità mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo ovvero l’emanazione dello stesso provvedimento in luogo dell’Amministrazione, nominando, se e per quanto possa occorrere, un Commissario ad Acta”*. La ricorrente chiede, comunque, l’annullamento *“in parte qua del provvedimento di chiusura del procedimento del Comune di Livigno di esecuzione delle sentenze, prot. 15716/2018 del 9/7/2018, nella parte in cui applica la sanzione pecuniaria ex art. 38 T.U. 380/2001 anziché la demolizione, nonché della determina del Responsabile edilizia Privata n. 447 del 13/8/2018 e del conseguente atto prot. n. 16563/2018 del 17/7/2018 del Comune di Livigno con cui viene chiesta all’Agenzia delle Entrate la determinazione della sanzione di cui al predetto provvedimento di chiusura del*

procedimento, nonché di tutti gli atti comunque preordinati, connessi o consequenziali”.

1.1. In punto di fatto la ricorrente espone che: a) la sentenza di cui chiede l’esecuzione annulla il permesso di costruire del 19/3/2015 del Comune di Livigno, avente ad oggetto *“Spostamento e [...] rilocalizzazione più a valle del fabbricato rurale sito in Loc. Pèmont, contraddistinto catastalmente, con successivo intervento di ristrutturazione edilizia architettonica ed interna della struttura, trasformazione d’uso in civile abitazione, realizzazione di vani accessi interrati e ricostruzione delle parti crollate dell’edificio originario”*; b) tale sentenza annulla il permesso di costruire ritenendo che lo stessi determini la realizzazione di un intervento totalmente nuovo e tale da aver fatto perdere anche le caratteristiche storico-testimoniali alla originaria *“tea”* (un fienile caratteristico dei luoghi); c) la successiva sentenza del Consiglio di Stato conferma la decisione di primo grado ribadendo l’intervenuta perdita delle caratteristiche originarie della *“tea”*; d) dopo la sentenza del Consiglio di Stato il Comune avvia il procedimento per l’esecuzione del giudicato invitando le parti interessate a formulare le loro proposte; e) perviene al Comune la proposta dei controinteressati che chiedono di poter presentare un piano di recupero per sanare le illegittimità; f) la ricorrente, al contrario, ritiene sussistente la sola possibilità di demolizione di quanto illegittimamente realizzato; g) con comunicazione del 9 luglio 2018 il Comune chiude il procedimento *“ritenendo che per la Tea e il nuovo volume interrato realizzato [vada] applicata la sanzione pecuniaria ex art. 38 del T.U. n. 380/2001”*, secondo la quantificazione richiesta all’Agenzia delle Entrate, mentre per la *“ricostruzione” dell’edificio ritenuto preesistente, dispone con separata ordinanza la demolizione”*.

1.2. Parte ricorrente ritiene il provvedimento nullo nella parte in cui omette di disporre la demolizione di quella che era l’originaria *“tea”*, asserendone il

contrasto con il giudicato e proponendo, pertanto, ricorso per ottemperanza. Per scrupolo defensionale la parte propone il ricorso nel termine decadenziale per l'ipotesi in cui lo stesso debba qualificarsi ordinario ricorso per annullamento.

2. Parte ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo (rubricato: "*Violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.p.r. 380/2001 ed elusione del giudicato di cui alla sentenza Tar Milano – II – n. 813/2016 e della sez. IV del Consiglio di Stato n. 1725/2018*"), la signora Silvestri evidenzia l'insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 38 del D.P.R. 380/2001 in considerazione dell'intervento realizzato, ritenuto illegittimo dalle sentenze di merito rese *inter partes* sulla questione. La signora Silvestri assume che la ritenuta salvaguardia di un edificio che ha perso gli originari connotati contrasti con aspetti ambientali di primaria importanza da tutelare in considerazione delle caratteristiche naturali dell'area ove l'immobile è collocato, né si giustifica in ragione della testimonianza storica che l'intervento realizzato ha fatto svanire. La ricorrente ritiene, pertanto, che la sola esecuzione corretta delle sentenza consista nell'integrale demolizione di quanto realizzato "*ovvero, se ancora possibile, a far ripristinare la Tea (che non è più tale) nella originaria posizione per poi chiedere un nuovo spostamento ma nel rispetto delle norme e dei principi che si ricavano dalle sentenze in questione*".

2.2. Con il secondo motivo (rubricato: "*Omessa "motivata valutazione" – pretestuosità e contraddittorietà*"), la signora Silvestri deduce l'insussistenza della motivazione prevista dall'articolo 38 del D.P.R. 380 del 2001 che viene riferita all'impossibilità di rimozione della "*tea*". La ricorrente evidenzia come i provvedimenti comunali risultino chiaramente contrari alle sentenze che definiscono il merito della vicenda riportando ampi stralci delle stesse. Inoltre, la ricorrente deduce l'illegittimità dell'applicazione officiosa della sanzione pecuniaria, non richiesta dai controinteressati, nonostante le indicazioni delle

sentenze che precludono un mutamento della destinazione d'uso ed accertano la realizzazione di un edificio completamente nuovo che snatura le caratteristiche originarie della "tea". In ultimo, osserva che simili provvedimenti eludono la risposta giurisdizionale alla pretesa fatta valere con l'instaurazione dei giudizi di merito.

3. In data 19 settembre 2018, si costituiscono in giudizio i signori Romano Confortola ed Olga Salari chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato. In data 25 settembre 2018 si costituisce in giudizio il Comune di Livigno che chiede di *"respingere tutte le domande proposte dalla ricorrente con il ricorso per ottemperanza [...], in quanto irricevibili, inammissibili, nulle e comunque infondate in fatto ed in diritto per le ragioni che si svilupperanno nei successivi scritti difensivi"*.

3.1. In data 10 ottobre 2018 il Comune deposita memoria difensiva con la quale evidenzia che i provvedimenti impugnati costituiscono l'esito di un'approfondita istruttoria nella quale il Comune accerta che l'edificio mantiene in parte significativa l'originaria consistenza con conseguente interesse della medesima Amministrazione a garantirne la preservazione e, nel caso di specie, la sua messa in sicurezza, trattandosi di immobile facente parte delle *"dimore antiche della Valle di Livigno"* il cui riposizionamento nella sede precedente comporterebbe seri rischi per il suo mantenimento in essere, in quanto ubicato in zona terminale di *"Frana Attiva"*. Per tale motivo il Comune ritiene corretto il proprio operato che comporta, da un lato, la demolizione delle porzioni di manufatto realizzate in ampliamento volumetrico rispetto all'immobile oggetto di traslazione e, dall'altro, la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 38 del D.P.R. 380/2001 avuto riguardo alla "tea" esistente. Inoltre, il Comune evidenzia la complessità ed accuratezza dell'istruttoria svolta e la necessità di adottare il provvedimento contestato dalla ricorrente in ragione dei rischi di frana sussistenti nell'area di originaria collocazione.

4. In vista dell'udienza camerale del 18 dicembre 2018 tutte le parti depositano memorie difensive. In particolare, i controinteressati deducono l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza ritenendo che la pretesa della ricorrente debba, piuttosto, inserirsi nell'alveo di un giudizio di annullamento ordinario. Deducono la carenza di legittimazione ed interesse ad agire per difetto del requisito della *vicinitas*. Assumono, in ultimo, la correttezza della valutazione di opportunità compiuta dall'Amministrazione che risulterebbe insindacabile da parte del Giudice amministrativo. Inoltre, anche ipotizzando la possibilità di scrutinio del provvedimento, lo stesso resisterebbe alle censure di parte ricorrente in considerazione della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 38 del D.P.R. 380 del 2001 e della non necessità di provvedere alla demolizione del manufatto in base alle sentenze emesse dal Giudice amministrativo.

5. Le parti depositano, inoltre, memorie di replica insistendo nelle rispettive difese ed eccezioni.

6. All'udienza del 18 dicembre 2018 la causa è trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente della possibilità di adozione di una sentenza in forma semplificata per il ricorso R.G- 2201/2018 e di riunione dei ricorsi RR.GG. 2201/2018 e 2087/2018, chiamati congiuntamente in discussione.

B. Il ricorso R.G. 2201 del 2018.

1. Con il ricorso indicato in epigrafe i signori Romano Confortola e Olga Salari (controinteressati nel giudizio R.G. 2087 del 2018) chiedono a questo Tribunale di annullare il provvedimento del 9 luglio 2018 prot. n.15716/2018 cat. VI/3, notificato in data 10 luglio 2018, nella parte in cui l'Amministrazione comunale, concludendo il procedimento da essa avviato ex articolo 38 del D.P.R. n.380/2001 a seguito dell'annullamento giurisdizionale del permesso di costruire rilasciato ai ricorrenti in data 19 marzo 2015, "*dispone la riduzione in pristino di parte del fabbricato interessato dalle opere dai medesimi realizzate*

in virtù ed in conformità al suddetto titolo edilizio". Chiedono, inoltre, di annullare la successiva ordinanza di demolizione n. 94 del 20 luglio 2018 notificata in data 21 luglio 2018, con la quale, ai sensi degli articoli 31 e 38 del D.P.R. n. 380/2001, viene ingiunta, entro il termine di 90 giorni, la demolizione della porzione di fabbricato ritenuta non assoggettabile a sanzione pecuniaria preavvertendo, altresì, che in caso di omessa ottemperanza nel termine assegnato, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria di € 20.000,00, il bene e l'area di sedime, nonché l'ulteriore area di mq. 1.234,60 saranno acquisite di diritto al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 comma 3 e comma 4-bis del DPR n. 380/2001.

2. I ricorrenti, esposta la situazione fattuale (già esaminata illustrando i contenuti del ricorso R.G. 2087 del 2018), articolano tre motivi di ricorso con i quali deducono:

a) l'inoperatività della previsione di cui all'articolo 31 del D.P.R. 380/2001 ritenuto applicabile esclusivamente in relazione agli illeciti amministrativi *ab origine* "eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali";

b) l'illegittimità del provvedimento nella parte in cui quantifica in mq. 1.234,60 l'ulteriore superficie oggetto della preannunciata acquisizione attraverso l'automatica moltiplicazione per dieci "della superficie utile abusivamente costruita";

c) l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione che non accerta in modo compiuto la fattibilità dell'intervento di riduzione in pristino, ritenuto idoneo a pregiudicare l'intero fabbricato.

3. In data 8 ottobre 2018 si costituisce in giudizio la signora Silvestri deducendo l'infondatezza del ricorso ed evidenziando, a sua volta, la nullità ed illegittimità del provvedimento per le ragioni esposte nel ricorso R.G. 2087 del 2018. Si costituisce il Comune di Livigno resistendo al ricorso.

4. All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 6 novembre 2018 il Collegio adotta l'ordinanza cautelare n. 1555 del 2018 con la quale evidenzia quanto segue:

“1. Considerato che:

a) questo Tribunale, con sentenza n. 813 del 2016, accoglie il ricorso della parte controinteressata avverso il permesso di costruire del 19 marzo 2015, rilasciato dal Comune di Livigno agli odierni ricorrenti e relativo allo “spostamento e [alla] rilocalizzazione più a valle del fabbricato rurale sito il loc. Pèmont, contraddistinto con i mapp. n.322 e 1329 del Fg.29, con successivo intervento di ristrutturazione edilizia architettonica ed interna della struttura, trasformazione d'uso in civile abitazione, realizzazione di vani accessori interrati e ricostruzione delle parti crollate dell'edificio originario”;

b) tale sentenza è confermata dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1725 del 2018, respinge l'appello proposto dagli odierni ricorrenti;

c) all'esito del contenzioso indicato alle lettere a) e b), il Comune adotta i provvedimenti impugnati con i quali irroga la sanzione pecuniaria relativamente alla parte del fabbricato costituente l'originaria Tea e la sottostante parte dell'interrato e impone la riduzione in pristino per la restante porzione costituente ricostruzione dell'originaria parte crollata in quanto valutata in sede giurisdizionale in termini di ampliamento volumetrico.

2. Considerato che parte ricorrente articola tre motivi di ricorso con i quali deduce:

a) l'inoperatività della previsione di cui all'articolo 31 del D.P.R. 380/2001, ritenuto applicabile esclusivamente in relazione agli illeciti amministrativi ab origine “eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”;

b) l'illegittimità del provvedimento nella parte in cui quantifica in mq. 1.234,60 l'ulteriore superficie oggetto della preannunciata acquisizione attraverso

l'automatica moltiplicazione per dieci "della superficie utile abusivamente costruita";

c) l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione che non accerta in modo compiuto la fattibilità dell'intervento di riduzione in pristino, ritenuto idoneo a pregiudicare l'intero fabbricato.

3. Considerato che la parte controinteressata sig.ra Lucia Silvestri, nel costituirsi in giudizio, evidenzia, tra l'altro:

a) di aver provveduto ad instaurare giudizio di ottemperanza per l'esecuzione della sentenza n. 813 del 2016 dell'intestato Tribunale e per la cui trattazione è fissata l'udienza in camera di consiglio del 18 dicembre 2018 dinanzi a questa sezione;

b) di ritenere che l'esatta esecuzione di tale consista non soltanto nella demolizione della parte a monte, ma altresì di quella a valle, della tea in contestazione.

4. Ritenuto che:

- la domanda cautelare formulata dai ricorrenti risulta, almeno in parte, legata al giudizio di ottemperanza introdotto dalla parte controinteressata per la cui trattazione risulta già fissata, come spiegato, l'udienza del 18 dicembre 2018 dinanzi a questa sezione;

- le due domande debbano essere, pertanto, oggetto di trattazione congiunta e, quindi, vada rinviata la trattazione della domanda cautelare all'udienza del 18 dicembre 2018;

- appare ragionevole pervenire re adhuc integra alla decisione cautelare e, pertanto, vada confermata, medio tempore, la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati (già disposta con il decreto presidenziale n. 1433 del 2018) fino all'udienza del 18 dicembre 2018".

5. In vista dell'udienza camerale del 18 dicembre 2018 i ricorrenti e la controinteressata depositano memorie difensive insistendo nelle rispettive

eccezioni e difese. All'udienza del 18 dicembre 2018 la causa è trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente della possibilità di adozione di una sentenza in forma semplificata per il ricorso R.G. 2201/2018 e di riunione dei ricorsi RR.GG. 2201/2018 e 2087/2018, chiamati congiuntamente in discussione.

DIRITTO

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei procedimenti R.G. 2201/2018 e R.G. 2087/2018 ai sensi dell'articolo 70 del codice del processo amministrativo che impone al Collegio di effettuare una valutazione di carattere eminentemente discrezionale (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. VI, 7 giugno 2018, n. 4647). Nel caso in esame, la decisione di riunire i giudizi si fonda su una pluralità di ragioni che sono di seguito esposte.

1.1. Si precisa, in primo luogo, come non costituisca fondamento della disposta riunione la sussistenza di una connessione di carattere meramente soggettivo che, come evidenziato dalla giurisprudenza, non assume rilievo nel processo amministrativo di legittimità (cfr., *ex multis*, T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, sez. II, 30 novembre 2018, n. 2706; T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, sez. I, 12 gennaio 2017, n. 69). Tale conclusione vale anche ove uno dei due giudizi oggetto di riunione sia proposto per l'ottemperanza di un giudicato amministrativo non rinvenendosi ragioni per derogare, in tale ipotesi, al principio appena esposto.

1.2. L'opportunità di riunire i due giudizi si fonda, invece, sulle peculiari circostanze del caso di specie. Infatti, con il ricorso per l'ottemperanza, la signora Silvestri lamenta la nullità del provvedimento del Comune di Livigno prot. 15716/2018 del 9 luglio 2018 (e degli ulteriori atti consequenziali) per violazione o elusione del giudicato formatosi in relazione alla vicenda sostanziale esaminata dalla sentenza della sezione del 27 aprile 2016, n. 813,

confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 15 febbraio 2018, n. 1725. Secondo la signora Silvestri le sentenze rese *inter partes* imporrebbero, in sostanza, l'integrale ripristino della situazione *quo antea*. Per converso, i signori Confortola e Salari impugnano il medesimo provvedimento nella parte in cui dispone la riduzione in pristino di parte del fabbricato interessato dalle opere dai medesimi realizzate in virtù ed in conformità al permesso di costruire rilasciato dal Comune, poi annullato dal giudice amministrativo. In sostanza, le parti sottopongono all'attenzione del Collegio la medesima vicenda sostanziale seppur prospettando posizioni ovviamente speculari. Da tale constatazione emerge la necessità di celebrazione di un *simultaneus processus* attraverso il quale il Collegio verifichi *ab imis fundamentis* la correttezza dell'azione amministrativa comunale alla luce dei parametri che vincolano la stessa, costituiti, in primo luogo, dalle sentenze la cui ottemperanza è richiesta dalla signora Silvestri.

1.2.1. Infatti, già nell'esaminare la domanda cautelare proposta nel giudizio R.G. 2201 del 2018 la Sezione nota come tale domanda risulti legata al giudizio di ottemperanza introdotto dalla parte controinteressata, disponendo il rinvio della trattazione all'udienza del 18 dicembre 2018. A tale udienza, il Collegio avvisa le parti della possibile definizione con sentenza in forma semplificata del giudizio. Soluzione che appare l'opzione preferibile per garantire un'adeguata e complessiva tutela delle posizioni dedotte in giudizio, attesa l'interdipendenza delle varie determinazioni assunte dall'Amministrazione comunale in esecuzione/ottemperanza del giudicato.

1.2.3. Va, inoltre, considerato che, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, *“quando l'Amministrazione rinnova l'esercizio delle sue funzioni dopo l'annullamento di un atto operato dal giudice amministrativo, l'interessato che si duole (anche) delle nuove conclusioni raggiunte dall'Amministrazione può proporre un unico giudizio davanti al giudice*

dell'ottemperanza lamentando la violazione o elusione del giudicato ovvero la presenza di nuovi vizi di legittimità nella rinnovata determinazione. Il giudice dell'ottemperanza è quindi chiamato, in primo luogo, a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all'ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell'azione amministrativa, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisorii. Nel caso in cui il giudice dell'ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall'Amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, ne dichiara la nullità, con la conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda (quella cioè volta a sollecitare un giudizio sulla illegittimità dell'atto gravato). Viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità, il giudice dispone la conversione dell'azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, c.p.a” (così, ex multis, T.A.R. per la Campania – sede di Napoli, sez. II, 4 aprile 2018, n. 509). Si impone, pertanto, sul piano processuale di verificare se il provvedimento emanato possa ritenersi nullo nella sua interezza, traendo, in caso affermativo, le necessarie conseguenze non soltanto sull'azione di annullamento proposta dalla stessa parte ma anche sulla domanda svolta dalla controinteressata ed oggetto del giudizio R.G. 2201 del 2018, atteso che l'eventuale dichiarazione di nullità del provvedimento priverebbe di rilevanza processuale anche le doglianze proposte dai signori Confortola e Salari con l'altro ricorso. Infatti, è vero che la categoria della nullità nel diritto amministrativo rappresenta una forma di invalidità eccezionale e tipica, che, in omaggio ai principi di certezza dei rapporti giuridici e di stabilità degli assetti plasmati dagli atti amministrativi a tutela di interessi superindividuali, non opera in maniera "virtuale", cioè in assenza di una norma che la preveda testualmente (cfr. in tal senso l'art. 21-septies L. 7 agosto 1990, n. 241). Come notato dal Consiglio di Stato, “già in questo si

coglie la prima profonda differenza rispetto alla disciplina civilistica del negozio giuridico, dove, invece, la nullità rappresenta la forma di invalidità "residuale", destinata ad operare, alla luce della generale previsione di cui all'art. 1418, primo comma, Cod. civ., in via "virtuale", ogni qualvolta il contratto è contrario a norma imperativa, salvo che la legge disponga diversamente". È una differenza di fondo che trova la sua spiegazione nella circostanza che nel diritto amministrativo prevale l'esigenza di assicurare la stabilità, la certezza e, dunque, la conservazione degli atti amministrativi, il che implica l'applicazione di un regime di invalidità nel quale la categoria generale e virtuale è l'annullabilità. L'esigenza di certezza e di stabilità che ispira la disciplina dell'invalidità del provvedimento amministrativo, oltre a fare della nullità una categoria "eccezionale" si oppone anche all'applicazione del principio (sotteso alla previsione dell'art. 1354, prima comma, cod. civ.) del principio utile per inutile vitiatur (del principio cioè in base al quale l'invalidità di una singola clausola rende invalido, l'intero atto, travolgendolo anche nella parte priva di vizi propri) (Consiglio di Stato, sez. VI, 14 gennaio 2016, n. 882). Nel caso specifico all'attenzione del Collegio, tuttavia, l'eventuale dichiarazione di nullità per elusione del giudicato avrebbe evidenti effetti sulla stessa azione di annullamento dei controinteressati in quanto comporterebbe l'integrale eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento principale impugnato e di quelli che da esso trovano fondamento. L'atto non verrebbe, infatti, in alcuna sua parte conservato laddove si accedesse alla tesi della signora Silvestri secondo la quale, come spiegato, all'Amministrazione è preclusa la possibilità di escludere anche in parte la demolizione del fabbricato.

1.2.4. In tale situazione sostanziale, si impone, quindi, la cognizione integrale ed unitaria delle questioni poste da tutte le parti interessate alla vicenda. Né si ravvisano ostacoli di carattere processuale tenuto conto che l'effettiva esigenza da salvaguardare in simili ipotesi risiede nella tutela del diritto di difesa delle

parti che non è in alcun modo dimidiato dalla decisione del Collegio. Lo dimostra, inoltre, la mancata presentazione di eccezioni (o, comunque, la rappresentazione di simili esigenze) ad opera delle parti, puntualmente avvisate della possibile riunione dei procedimenti. Al contrario, proprio i principi informatori del processo amministrativo avvalorano la scelta del Collegio che si fonda sulla necessità di offrire effettività alla tutela giurisdizionale (declinata, in questo caso, come risposta integrale a tutte le questioni sollevate in merito alla medesima vicenda sostanziale) e di garantire la ragionevole durata del giudizio considerata l'estrema valenza che il tempo di definizione della lite assume nella realizzazione degli interessi dei protagonisti del giudizio amministrativo. La concentrazione della tutela serve, infatti, anche ad offrire un immediata risposta di giustizia alle esigenze del privato e, in tal senso, la decisione di riunire le controversie non può che andare nella direzione dettata dal principio.

2. Chiarite le esigenze a fondamento della riunione dei giudizi, deve procedersi ad esaminare le varie questioni sollevate dalle parti, prendendo le mosse dal ricorso logicamente e giuridicamente pregiudiziale ed ossia il giudizio di ottemperanza rubricato al n. 2087 del 2018 del registro generale ricorsi.

3. Prima di entrare nel merito delle domande, occorre, tuttavia, esaminare le eccezioni di carattere processuale sollevate dalla difesa del Comune e dei controinteressati.

3.1. Si assume, in primo luogo, la non corretta instaurazione del ricorso per il tramite del giudizio di ottemperanza atteso che un provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 380 del 2001 costituirebbe una decisione dell'Amministrazione valutabile dal Giudice solo all'esito di un giudizio di annullamento.

3.2. La tesi non merita condivisione non potendosi affermare in termini generali l'impossibilità del Giudice amministrativo di conoscere, in sede di ottemperanza, l'eventuale violazione o elusione del giudicato. Infatti,

l'annullamento giurisdizionale del permesso di costruire provoca la qualificazione di abusività delle opere edilizie realizzate in base ad esso, per cui l'Amministrazione Comunale, stante l'efficacia conformativa, oltre che costitutiva e ripristinatoria, della sentenza del giudice amministrativo, è obbligata a dare esecuzione al giudicato, adottando i provvedimenti consequenziali. E' vero che questi ultimi non devono necessariamente avere ad oggetto la demolizione delle opere realizzate atteso che l'articolo 38 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 prevede una gamma articolata di possibili soluzioni, della valutazione delle quali l'atto conclusivo del nuovo procedimento deve ovviamente dare conto (T.A.R. per la Lombardia – sede di Brescia, sez. II, 23 maggio 2018, n. 507). Tuttavia, ciò non elide la necessità di verificare preventivamente se il provvedimento sia posto in violazione o elusione del giudicato. Diversamente opinando la sentenza che annulla il titolo avrebbe una mera valenza annullatoria, lasciando integralmente libera la successiva attività amministrativa che rinverrebbe il proprio parametro di legittimità nelle sole disposizioni di cui all'articolo 38 del D.P.R. 380/2001 e non anche nelle sentenze di merito. Tesi che comporterebbe la non applicazione generale del rimedio del ricorso per ottemperanza con conseguente inaccettabile dimidiazione della tutela giurisdizionale a cui concorre, in modo nient'affatto irrilevante, lo strumento allestito dal legislatore ed attivato, in questa sede, dalla signora Silvestri.

3.3. Non può accogliersi, inoltre, la tesi dei controinteressati in ordine ad un difetto di legittimazione ad agire della signora Silvestri per difetto del requisito della c.d. *vicinitas*. Sul punto, si osserva che il ricorso è correttamente proposto dalla parte che risulta vittoriosa all'esito dei giudizi di merito e che la legittimazione all'iniziativa processuale non risulta suscettibile di indagine ulteriore trattandosi di questione affrontata e risolta positivamente dalla sentenza di questa sezione portata in esecuzione. Osserva, infatti, questo

Tribunale sul punto: *“è sufficiente evidenziare che la ricorrente ha dato prova di essere proprietaria di un terreno confinante con quello dei controinteressati (e segnatamente, del mappale 1330). Ciò consente di riconoscere la sussistenza del requisito della vicinitas che – in caso di impugnazione di titoli edilizi – costituisce elemento necessario e sufficiente a comprovare tanto la legittimazione a ricorrere, quanto l’interesse al ricorso (Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2403). Peraltro, la sig.ra Silvestri ha anche lamentato uno specifico pregiudizio, derivante dall’allegato aggravamento di una servitù di passaggio sul proprio fondo”*.

3.3.1. La decisione è confermata in *parte qua* dal Consiglio di Stato che ritiene sufficiente il requisito della *vicinitas* (addotta dalla signora Silvestri nella precedente iniziativa giurisdizionale), osservando quanto segue: *“sulla sufficienza di tale requisito sono effettivamente registrabili orientamenti giurisprudenziali difformi (per la tesi restrittiva, cfr. ad es., da ultimo, Cons. St., sez. V[^], sentenza n. 5442 del 22.11.2017), i quali però riguardano per lo più l’impugnazione di titoli edilizi da parte di operatori commerciali concorrenti ovvero di scelte di pianificazione urbanistica. Nel caso, invece, di ricorsi avverso singoli titoli edilizi, appare prevalente l’orientamento secondo cui lo stabile collegamento dell’immobile del terzo con quello interessato dai lavori sia autonomamente idoneo a radicarne la legittimazione ad agire, giacché il pregiudizio della situazione soggettiva protetta è considerato sussistente in re ipsa in ragione dell’abuso edilizio. Ogni edificazione abusiva incide infatti “se non sulla visuale, quanto meno sull’equilibrio urbanistico del contesto e l’armonico e ordinato sviluppo del territorio, a cui fanno necessario riferimento i titolari di diritti su immobili adiacenti, o situati comunque in prossimità a quelli interessati dagli abusi” (Cons. St, se. VI, sentenza n. 1156 del 21.3.2016 e la giurisprudenza ivi richiamata). La legittimazione del terzo deriva dal fatto che l’amministrazione “nel disciplinare l’edificabilità dei suoli*

o nell'autorizzare singoli interventi ... vede potenzialmente contrapposti ai propri atti gli interessi legittimi non solo dei diretti destinatari degli atti stessi, ma anche dei terzi (proprietari o detentori qualificati di aree o immobili limitrofi) che sono direttamente tutelati dai limiti imposti all'esercizio di ius aedificandi e che hanno, pertanto, una posizione differenziata rispetto agli altri appartenenti alla collettività, in ordine al rispetto di tali limiti" (sent. ult. cit.). La Sezione ha poi osservato che "l'evoluzione delle tematiche connesse alla pianificazione territoriale ha trasferito nel campo urbanistico temi prima ad esso estranei (come la salvaguardia dei valori ambientali o culturali), determinando una ricerca più puntuale in questi settori di ulteriori fatti di legittimazione", ribadendo tuttavia, in tale contesto evolutivo, il principio della maggiore tutelabilità di quegli interessi che, contrastando una nuova edificazione, mirano a preservare l'assetto urbanistico e ambientale della zona (Cons. St., sez. IV[^], sentenza n. 2861 dell'11.6.2015). Nel caso di specie, pertanto, sia la vicinitas che l'identità del contesto territoriale ed urbanistico, escludono ogni dubbio in ordine alla legittimazione dell'originaria ricorrente, la quale non era quindi tenuta a dimostrare un pregiudizio specifico derivante dall'intervento assentito".

3.3.2. In ragione delle decisioni di merito richiamate, non vi è spazio per un'ulteriore indagine sul tema. L'adesione ad una diversa prospettiva implicherebbe, infatti, l'indebita attribuzione al giudice dell'ottemperanza del potere di conoscere una condizione dell'azione di annullamento che è riservata al Giudice del merito. In tal modo si trasformerebbe il giudizio di ottemperanza nella sede per far valere ulteriormente eventuali difese o eccezioni che sono, al contrario, coperte dalla statuizione resa dal Giudice di merito.

4. Entrando nel merito, il Collegio ritiene di poter esaminare congiuntamente i due motivi di ricorso proposti dalla signora Silvestri. A tal fine, pare necessario inquadrare esattamente la portata delle sentenze di merito intervenute. Partendo

dalla decisione della sezione del 27 aprile 2016, n. 813 si osserva, in primo luogo, come questa accerti le caratteristiche del fabbricato originario e dell'intervento assentito dal permesso affermando che: a) l'immobile oggetto dell'intervento è costituito da una "tea", composta da due piani e destinata ad uso agricolo; b) in particolare, dalla relazione allegata all'istanza di permesso di costruire risulta che il piano terra è destinato a stalla e il primo piano a fienile; c) l'immobile è individuato nella Tavola n. 5 del Piano di Governo del Territorio, ove è contrassegnato con il numero n. 245 e classificato come rientrante nella Tipologia "a" – "Edifici di valore storico-architettonico"; d) il fabbricato ricade in area agricola. L'intervento assentito dal Comune consiste: a) nella traslazione della tea su altro sedime, al dichiarato fine di "mettere in sicurezza l'edificio visto che allo stato attuale è praticamente adiacente all'alveo del corso d'acqua esistente, e quindi potenzialmente soggetto ad eventuali esondazioni dello stesso"; b) nel recupero del fabbricato all'uso abitativo, con la realizzazione di tutte le opere funzionali allo scopo; c) nella realizzazione di un locale sottostante al manufatto traslato, qualificato dalla relazione tecnica come "piano interrato", destinato a ospitare "i locali accessori quali ripostiglio, cantina, centrale termica a biomassa con adiacente deposito di cippato oltre ad un bagno al servizio del piano terra", con la formazione, lungo tutto il perimetro, di un'intercapedine areata, sulla quale è prevista la creazione di aperture, coperte da griglie, deputate a fornire aria e luce a tutti i vani interrati; d) nella ricostruzione di un ulteriore volume preesistente, che si afferma crollato negli anni '70.

4.1. Il giudice di primo grado osserva che l'immobile ricade in "Tipologia "a" – Edifici di valore storico-architettonico", e, come tale, risulta soggetto alla previsioni di cui all'articolo 23, comma 2, del Piano delle Regole: "appartengono a questa tipologia gli edifici con caratteristiche tali da poter essere considerati testimonianze tangibili della storia e della cultura locale e

che costituiscono la categoria più consistente dell'intero patrimonio disponibile". Nel caso del territorio aperto di Livigno essi sono fondamentalmente riconducibili alla tipologia delle "tee", ovvero delle dimore rurali sparse, casolari d'alpeggio poste ai margini alti dei prati, a mezza costa sul limitare del bosco. Per questa categoria di edifici, che conta oltre 300 esemplari, "il PGT propone un'attenta opera di conservazione con la conferma nell'uso attuale, salvo quanto ammesso dall'ultimo alinea del presente comma. Gli interventi ammessi al fine di garantire sia la salvaguardia di edifici lignei fortemente caratterizzati, sia l'adeguamento alle esigenze della contemporaneità in modo da radicare la residenza sono: la manutenzione ordinaria e straordinaria, il consolidamento, il restauro conservativo. L'eventuale recupero del sottotetto è vietato quando comporti deroga alle norme urbanistiche vigenti, con particolare riferimento alle modifiche della sagoma e dell'altezza. Quale nuova destinazione possibile, è ammesso l'uso residenziale e per attrezzature di servizio all'escursionismo".

4.1.1. Secondo la decisione della sezione, *"la previsione dell'articolo 23, comma 2 del Piano delle Regole permette di eseguire opere volte a conservare l'esistente e a integrare gli elementi e gli impianti necessari a renderlo utilizzabile per una delle destinazioni ammesse, che possono anche essere realizzate modificando la destinazione attuale ed eventualmente recuperando il sottotetto. Rimane fermo, peraltro, che la lettera e la ratio della disposizione di piano consentono gli interventi comportanti un mutamento della destinazione in atto soltanto limitatamente alle opere edilizie strettamente necessarie ad attuare la funzionalizzazione del manufatto a uno degli usi consentiti, nel rispetto dell'esatta consistenza dell'immobile, oltre che della sua precisa conformazione esteriore, qualificata da specifici caratteri tipologici e formali. In tale prospettiva, gli interventi eseguibili sul fabbricato, oltre a dover essere diretti alla sua conservazione, devono in ogni caso assicurare il mantenimento*

della piena identificabilità della costruzione risultante dal compimento delle opere con quella preesistente, non essendo sufficiente una generica somiglianza tra il nuovo edificio e il vecchio”.

4.1.2. Nel caso di specie, tuttavia, l'intervento eccede “*nettamente le trasformazioni consentite dal predetto articolo 23, comma 2 del PdR*”: “*le opere eseguite non si sono, infatti, limitate al restauro dell'esistente e agli adeguamenti strettamente necessari alla realizzazione della destinazione abitativa, ma hanno comportato la traslazione della tea su altro sedime, la formazione di un ampio locale interrato, la ricostruzione – sempre su sedime diverso da quello originario – di un locale preesistente che si assume crollato*”. Secondo questo T.A.R., “*si tratta di un insieme sistematico di opere che certamente eccedono il restauro con possibile cambio di destinazione d'uso, consentito dalla disposizione più volte citata, e che non possono ritenersi riconducibili neppure alla qualificazione di “ristrutturazione edilizia”, contenuta nel permesso di costruire. E infatti l'insieme delle modificazioni apportate, complessivamente considerato, non può che dare luogo a una costruzione del tutto nuova, che potrà bensì richiamare, per certi aspetti, i caratteri architettonici della tea preesistente, ma nella quale non sarà identificabile l'edificio sostituito*”. Aggiunge, inoltre, il T.A.R. che “*per questo tipo di manufatto non è consentita neppure – come detto – l'attuazione di interventi di ristrutturazione edilizia, salvo quelli attuati mediante le sole modifiche edilizie strettamente funzionali al cambio di destinazione d'uso e all'eventuale recupero del sottotetto, eseguiti nel rispetto di tutte le prescrizioni sopra richiamate. Conseguentemente, anche laddove si volesse qualificare l'intervento come ristrutturazione edilizia, non muterebbero le conclusioni ora esposte, ossia che, nel caso di specie, risulta ampiamente superato il limite di intervento stabilito dalla prescrizione del Piano delle Regole già richiamata*”.

4.1.3. Ancora, questo Tribunale ritiene che l'intervento non possa trovare copertura in alcuna delle disposizioni dello strumento urbanistico osservando che, *“anche a voler ammettere che la traslazione della tea su altro sedime, senza demolizione e ricostruzione, fosse necessitata dall'esigenza di allontanarla dal corso d'acqua esistente in prossimità dell'immobile, e potesse reputarsi legittimata dalla previsione dell'articolo 18, comma 20 del Piano delle Regole – emerge comunque l'inapplicabilità, nel caso di specie, della previsione di piano che si riferisce alla ricostruzione di parti di fabbricati crollati”*. Tale disposizione è, infatti, ritenuta inoperante con riferimento alle *“tee”* storiche, anzitutto per il profilo – dirimente – che gli interventi di ricostruzione di volumi diruti, anche laddove attuati sullo stesso sedime, sono riconducibili nella nozione di ristrutturazione edilizia. Si tratta, quindi, di opere decisamente eccedenti rispetto al restauro con eventuale cambio di destinazione d'uso, che costituisce il limite degli interventi consentiti sulle *“tee”* storiche. Inoltre, *“non risultano neppure rispettati i presupposti richiesti dalla disciplina di piano per consentire la ricostruzione”*, considerando il difetto della *“presenza di “porzioni strutturali dell'edificio” ancora esistenti in sito”*: *“tutto quanto è oggi presente sul luogo è soltanto un esiguo frammento di un muro, che non appare di certo soddisfare il requisito richiesto dalla disposizione richiamata”*. Secondo il Tribunale, infatti, la relazione storica risulta *“basata su elementi non certi e univoci, ma congetturali”*: *“la presenza del manufatto viene infatti argomentata – oltre che da documentazione fotografica non inequivoca – anche dalla rappresentazione di una porzione immobiliare attigua alla tea in una mappa catastale. Si fa, poi, riferimento alla presenza in loco del frammento di muro di cui si è detto e, inoltre, alla rilevazione di buchi sul fronte est del fabbricato esistente. Dato, quest'ultimo, dal quale viene dedotta la presenza di una copertura a falde, innestata nei suddetti fori”*. Secondo il T.A.R. *“si tratta, con ogni evidenza, di elementi del tutto insufficienti a*

dimostrare l'esistenza e le caratteristiche della porzione immobiliare attigua alla stalla/fienile". Il Collegio ritiene, quindi, che, nel caso di specie, "la ricostruzione della porzione che si assume crollata non solo non fosse consentita dalle previsioni di piano specificamente applicabili all'immobile di proprietà dei controinteressati, ma non potesse in ogni caso essere assentita, per mancanza di prova certa dell'esistenza e della consistenza di tale ulteriore volume". Inoltre, "l'ulteriore realizzazione dell'ampio locale interrato, eccedente persino il sedime dell'edificio, non può dirsi pienamente compatibile con le mere esigenze di conservazione dell'immobile storico e di integrazione degli impianti funzionali all'attuazione della destinazione residenziale. Peraltro, anche la circostanza che la destinazione all'uso abitativo del fabbricato esistente sia consentita dallo strumento urbanistico in zona agricola impone di intendere in senso restrittivo la portata e l'incidenza delle trasformazioni eseguibili per realizzare tale destinazione".

5. La successiva sentenza del Consiglio di Stato, ricostruita la normativa vigente e la situazione di fatto, osserva che *"l'applicazione della disciplina prevista in generale per gli interventi in zona agricola ha [...] comportato, letteralmente, lo sradicamento della tea e il suo trascinarsi più a valle, facendole per ciò solo irrimediabilmente perdere la caratteristica di "dimora rurale". E' infatti agevole il rilievo secondo cui l'identità storico - culturale di tali manufatti è rappresentata non solo dalle caratteristiche architettoniche (strutturali, tipologiche e formali) ma soprattutto dalla loro collocazione nel contesto del paesaggio, quali "casolari d'alpeggio" posti "ai margini alti dei prati, a mezza costa sul limitare del bosco".*

5.1. Inoltre, il Consiglio di Stato osserva che:

- *"le più recenti modifiche delle norme statali in materia, non consentono di annoverare la ricostruzione (o anche solo il riposizionamento) di un edificio su una differente area di sedime nemmeno tra gli interventi di ristrutturazione*

edilizia (cfr., l'art. 3, lett., comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380 del 2001 - come modificato dall'art. 30, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98). Diversamente opinando, verrebbe ad essere infranto il limite, per così dire ontologico, che separa questi ultimi dalla nuove edificazioni”;

- “nella fattispecie non risulta essere intervenuto alcun assenso esplicito della competente Soprintendenza statale in ordine all'intervento progettato bensì soltanto il decorso del termine ex art. 146, comma 9, del D.Lgs. n. 42 del 2004 per l'espressione del relativo parere, sicché - come esplicitamente riportato nelle premesse del permesso di costruire - il Comune ha autonomamente provveduto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, facendo proprio il parere della Commissione per il Paesaggio reso ai sensi dell'art. 81, comma 1, della l.r. lombarda n. 12/2005”;

- “la differente opzione ermeneutica, riproposta in sede di appello, circa i rapporti tra la disciplina della zona agricola e le disposizioni di salvaguardia degli edifici di "valore storico - architettonico" in esame, non ha poi alcun fondamento, né logico - sistematico, né letterale;

- infatti, “anche per le tee storiche la disciplina urbanistica ed edilizia vigente nel Comune appellante ammetta il cambio di destinazione d'uso, al fine di "radicare la residenza" ovvero il recupero a fini abitativi del sottotetto non comporta, ex sé, l'ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia e/o di nuova costruzione”. “In tal senso, siffatta disciplina appare del tutto compatibile con quella recata dal D.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli "rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il

rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio" (art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380 del 2001, nel testo all'epoca vigente)";

- "la caratteristica degli interventi di mero restauro è infatti quella di essere effettuata mediante opere che non comportano l'alterazione delle caratteristiche edilizie dell'immobile da restaurare, e quindi rispettando gli elementi formali e strutturali dell'immobile stesso, mentre la ristrutturazione edilizia si caratterizza per essere idonea ad introdurre un quid novi rispetto al precedente assetto dell'edificio (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 6005 del 13.12.2013). Nella fattispecie, è altresì del tutto irrilevante che la legge regionale lombarda abbia classificato gli interventi di recupero dei sottotetti tra quelli di "ristrutturazione edilizia", poiché su di essa prevalgono le definizioni contenute nella normativa statale quale espressione di principi fondamentali della materia, estranei all'ambito di competenza della potestà legislativa concorrente (cfr. Corte Cost., sentenza n. 309 del 23.11.2011, secondo cui nell'ambito della normativa di principio in materia di governo del territorio sono comprese non solo le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi ma anche quelle definiscono le categorie di interventi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni)".

5.2. In definitiva, secondo il Consiglio di Stato: a) *"la modifica di una destinazione d'uso non è, ex se, un intervento di ristrutturazione edilizia come non lo è il recupero di un sottotetto a fini abitativi"*; b) *"il fatto che una norma di piano consenta di modificare una destinazione d'uso, o di recuperare un sottotetto, non implica necessariamente l'ammissibilità di interventi superiori al restauro conservativo"*; c) *"nell'ipotesi in cui, al fine di recuperare un*

sottotetto o un intero manufatto all'uso residenziale, siano necessari interventi di ristrutturazione edilizia, espressamente esclusi da una concorrente normativa di salvaguardia, tale facoltà, semplicemente, non potrà esplicarsi”; d) *“la circostanza che un determinato uso sia, in via generale ed astratta, consentito, non implica che tale fine possa essere sempre legittimamente perseguito in concreto, almeno nelle ipotesi in cui ciò comporti il sacrificio di altri valori protetti dall'ordinamento”.*

5.3. Secondo il Consiglio di Stato, *“la lettera e la ratio dell'art. 23, comma 2, delle NTA vigenti nel Comune di Livigno consentono di attuare un mutamento della destinazione in atto delle tee storiche nei soli limiti delle opere edilizie strettamente necessarie ad attuare la funzionalizzazione del manufatto a uno degli usi consentiti, nel rispetto dell'esatta consistenza dell'immobile, oltre che della sua precisa conformazione esteriore, qualificata da specifici caratteri tipologici e formali”* Nel caso esaminato, *“si tratta di un insieme sistematico di opere che ha dato luogo ad una "costruzione del tutto nuova, che potrà bensì richiamare, per certi aspetti, i caratteri architettonici della tea preesistente, ma nella quale non sarà identificabile l'edificio sostituito" risultando così ampiamente superato il limite di intervento stabilito dalla prescrizione del Piano delle Regole più volte richiamata”*

5.4. Inoltre, il Consiglio di Stato condivide l'assunto di questo Tribunale secondo cui non opera nel caso di specie la previsione di cui all'articolo 23, comma 8 del Piano delle Regole, considerato che gli interventi di ricostruzione di volumi diruti, anche laddove attuati sullo stesso sedime, sono riconducibili nella nozione di ristrutturazione edilizia. Il Consiglio di Stato osserva, altresì, che *“la norma del PdR ha anche una solida base nel concetto filologico per cui la ricostruzione di un manufatto ormai andato perduto non potrà mai sostituirsi ad esso quale testimonianza della storia e della cultura del luogo poiché, anche nell'ipotesi cui fosse possibile riprodurne esattamente lo sviluppo*

planovolumetrico e l'aspetto formale, si tratterebbe pur sempre del frutto dell'ingegno contemporaneo e non già di una testimonianza del passato". Nel caso in esame, il Consiglio evidenzia, inoltre, che l'unica vestigia rimasta dell'edificio, supposto come esistente fino agli anni '70 del secolo scorso, non è altro che quello che il TAR ha definito un *"esiguo frammento di muro"*, rilevando l'assenza di prove certe non solo alla consistenza ma alla stessa esistenza dell'ulteriore volume di cui il Comune appellante ha consentito la *"ricostruzione"*. Il Giudice d'appello considera, infatti, generici i rilievi dei progettisti atteso che l'esistenza dell'edificio diruto è stata inferita esclusivamente: a) *"da alcune foto storiche panoramiche, riprese a grande distanza, nelle quali è francamente impossibile distinguere il corpo di fabbrica ad un solo piano che, secondo il Comune e i progettisti, si sviluppava "in modo contiguo alla porzione lignea"*; b) *"da un estratto di mappa catastale rispetto al quale, ammesso che la porzione ivi raffigurata e giustapposta alla tea rappresenti un volume chiuso, non è chiaro come sia stato possibile calcolare l'esatto "sviluppo planovolumetrico" dell'edificio supposto come già esistente; - dall'esistenza di non inequivoci elementi architettonici (quali un porta interna "considerata" di collegamento, i buchi per l'alloggiamento "di eventuali travature" da cui viene supposta "la presente di un tetto a due falde "con eventuale frontespizio" sopra la predetta porta etc..)*. Secondo il Giudice d'appello mancano, quindi, gli accertamenti richiesti dalla norme di piano per la ricostruzione degli edifici, o parti di edifici, parzialmente crollati.

6. Le indicazioni contenute nelle sentenze di merito rendono nullo il provvedimento adottato dall'Amministrazione. Si osserva, infatti, che il provvedimento del 9 luglio 2018 muove dall'assunto della non emendabilità dei vizi delle procedure amministrative in considerazione delle statuizioni giudiziarie che rendono possibile solo un restauro conservativo dell'immobile.

Di conseguenza, l'Amministrazione ritiene non assentibile il Piano di recupero proposto dai signori Confortola e Salari.

6.1. Tuttavia, il Comune di Livigno ritiene non possibile disporre l'integrale ripristino della *status quo antea* per una serie di ragioni che sono di seguito esaminate e poste a raffronto con le sentenze che definiscono in merito.

6.1.1. In primo luogo, il provvedimento evidenzia la vicinanza dell'edificio originario al torrente "*Val Del Galdo*" e, pertanto, la ricomprensione dello stesso in fascia 1 di rispetto dei corsi d'acqua. Invero, la prossimità del precedente immobile al corso d'acqua è già indicata nella relazione tecnica del progetto a fondamento del permesso di costruire annullato. Sul punto la sentenza n. 813 del 2016 di questa sezione osserva chiaramente come "*anche a voler ammettere che la traslazione della tea su altro sedime, senza demolizione e ricostruzione, fosse necessitata dall'esigenza di allontanarla dal corso d'acqua esistente in prossimità dell'immobile, e potesse reputarsi legittimata dalla previsione dell'articolo 18, comma 20 del Piano delle Regole*", "*emerge comunque l'inapplicabilità, nel caso di specie, della previsione di piano che si riferisce alla ricostruzione di parti di fabbricati crollati*" che comporta una *ristrutturazione edilizia non ammessa per le Tee storiche*". Valutazione condivisa, come visto, dal Consiglio di Stato che conferma integralmente l'argomentazione del Giudice di primo grado. Con il provvedimento impugnato si pone, quindi, a fondamento della mancata rimozione un profilo già esaminato dal Giudice di merito per escludere la legittimità dell'intervento con conseguente palese violazione del giudicato amministrativo.

6.1.2. Il Comune indica un ulteriore motivo che impedisce la rimozione consistente nel rischio di eventi franosi nell'area. L'argomento appare, invero, elusivo del giudicato atteso che, in tal modo, si legittima *ex post* un intervento che comporta, comunque una ristrutturazione edilizia e che, come tale, esorbita dai limiti degli interventi ammessi dalle sentenze di merito.

6.1.3. L'Amministrazione ritiene, inoltre, che l'edificio vada preservato in quanto contiene ancora elementi significativi della pregressa costruzione. Tale assunto è, tuttavia, in contrasto con l'accertamento posto a fondamento delle sentenze di merito. Sul punto possono richiamarsi i passaggi della motivazione della sentenza n. 1725 del 2018 del Consiglio di Stato che afferma: a) *“lo sradicamento della tea e il suo trascinarsi più a valle, [hanno fatto] per ciò solo irrimediabilmente perdere la caratteristica di “dimora rurale” atteso che “l'identità storico – culturale di tali manufatti è rappresentata non solo dalle caratteristiche architettoniche (strutturali, tipologiche e formali) ma soprattutto dalla loro collocazione nel contesto del paesaggio, quali “casolari d'alpeggio” posti “ai margini alti dei prati, a mezza costa sul limitare del bosco”;* b) l'intervento realizzato comporta un insieme sistematico di opere che dà luogo ad una costruzione del tutto nuova, *“che potrà bensì richiamare, per certi aspetti, i caratteri architettonici della tea preesistente, ma nella quale non sarà identificabile l'edificio sostituito”*, risultando così ampiamente superato il limite di intervento stabilito dalla prescrizione del Piano delle Regole. Ora, il giudice di merito evidenzia, con chiarezza, come nell'attuale edificio non sia identificabile il precedente manufatto ed è, anche per tale ragione, che annulla il permesso di costruire comunale. In tale situazione non è, quindi, possibile giustificare il mantenimento dell'immobile in ragione della necessità di preservare una memoria storica che è lo stesso intervento edilizio ad aver fatto perdere.

6.1.4. Il Comune evidenzia, in ultimo, come il mantenimento della *“tea”* nel luogo di attuale collocazione consenta di garantire un più efficace e ravvicinato intervento *in loco* dei mezzi di soccorso e d'opera in ipotesi di accadimento di un evento estremo con pronta ed efficace messa in sicurezza dell'edificio in questione e di quello posto a valle (tra cui l'immobile della controinteressata). Tuttavia, tale aspetto elude la portata del giudicato formatosi che esclude la

sussistenza di una norma che consenta la collocazione sul posto della “tea”; né le esigenze invocate (pur astrattamente meritevoli di considerazione) possono far venir meno la necessità di individuare la precisa regola urbanistica che legittimerebbe l'intervento, atteso che le sentenze intervenute sulla fattispecie ne escludono la sussistenza.

6.2. Dalla disamina compiuta si ritiene fondato il ricorso proposto dalla signora Silvestri atteso che il provvedimento risulta contrario al giudicato formatosi che, come spiegato dalla giurisprudenza, *“spiega effetti conformativi e/o propulsivi e vincola l'amministrazione sotto il duplice profilo di dovervi dare esecuzione e di precluderle, a pena di nullità ex art. 21 septies l. 241 del 1990, l'adozione di qualsiasi atto che lo violi o lo eluda”* (così T.A.R. per la Campania – sede di Napoli, sez. VI, 05 giugno 2012, n. 2644). In altri termini, dal prisma del giudicato si proiettano due distinte luci sull'attività dell'Amministrazione: la prima di queste mira a conformare e orientare l'operato successivo alla determinazione giudiziale; la seconda, strettamente connessa, a porre un confine alla riedizione del potere, precludendo l'adozione di atti che di tale determinazione giudiziale elidano gli effetti. Come spiegato dalla sezione, *“il fenomeno sopra descritto assume rilievo squisitamente normativo, non potendosi cedere [...] alla malia di un generalizzato effetto preclusivo del giudicato ma dovendosi, al contrario, ricercare nelle regole dell'ordinamento gli esatti limiti dell'attività di riedizione del potere. Lo conferma la stessa norma di riferimento, contenuta nell'articolo 21 septies della l. 241/1990, che sanziona con la nullità i soli atti posti in violazione o elusione del dictum giudiziale, lasciando, per converso, spazi di nuova valutazione all'Amministrazione, non preclusi dal dictum giudiziale”* (così, T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, sez. II, 12 aprile 2018, n. 996). Inoltre, come chiarito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato: *“il discrimen tra violazione/elusione del giudicato e nuova autonoma violazione può essere*

compiuto con esemplificazione casistica per categorie generali relative ai tipi di vizi dell'azione amministrativa su cui incide il giudicato. In sostanza, si tratta di stabilire quali sono i limiti che derivano dal giudicato al rinnovo dell'azione amministrativa e quali sono, invece, gli spazi bianchi lasciati ad un'autonoma e nuova valutazione” (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 15 gennaio 2013, n. 2).

6.3. Nel caso di specie, i limiti normativi di riedizione del potere risultano violati considerato che il provvedimento non si conforma alle statuizioni di merito che, nell'escludere la sussistenza di una prescrizione urbanistica legittimante l'intervento e la perdurante sussistenza di un valore storico dell'immobile in ragione delle opere eseguite, comportano, di conseguenza, la rimozione non solo delle componenti aggiuntive ma dello stesso manufatto dal luogo ove lo stesso viene traslato.

6.4. Inoltre, il provvedimento viola il giudicato nella parte in cui utilizza lo strumento di cui all'articolo 38 del D.P.R. 380/2001 oltre l'ambito applicativo delineato dal legislatore e, nel caso di specie, dal portato conformativo delle sentenze di merito.

6.4. Infatti, la previsione di cui all'articolo 38 del T.U. 380/2001 dispone che *“in caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite”*; tale sanzione, ove pagata, produce gli stessi effetti di un permesso di costruire in sanatoria. Il fondamento del regime sanzionatorio più mite riservato dal legislatore agli interventi edilizi realizzati in presenza di un titolo abilitativo che solo successivamente sia stato dichiarato illegittimo (rispetto al trattamento ordinariamente previsto per le ipotesi di interventi realizzati in originaria

assenza del titolo) va rinvenuto nella specifica considerazione dell'affidamento riposto dall'autore dell'intervento sulla presunzione di legittimità e comunque sull'efficacia del titolo assentito (cfr., Consiglio di Stato, sez. VI, 5 ottobre 2018, n. 5723).

6.5. A tal fine, si impone all'Amministrazione di accertare: *a)* se i vizi accertati in sede giurisdizionale siano emendabili; *b)* se la demolizione sia effettivamente possibile senza recare pregiudizio ad altri beni o opere del tutto regolari. In relazione al presupposto indicato alla lettera *a)* del precedente punto, si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'Amministrazione può procedere all'applicazione della previsione in esame nel caso di vizi sostanziali, *“ma solo ove si tratti di vizi emendabili, mentre in tutti gli altri casi, ovvero nel caso di vizi sostanziali insanabili, deve esercitare i propri poteri repressivi e disporre, in primo luogo, la rimessione in pristino, che è la ordinaria conseguenza nel caso di commissione di abusi edilizi”* (Consiglio di Stato, sez. VI, 28 luglio 2017, n. 3795). Nel caso di specie non solo si ricorre in una ipotesi di vizio sostanziale non emendabile ma sono le stesse sentenze di merito ad escludere, in sostanza, il mantenimento del manufatto in ragione della contrarietà dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche vigenti. Del resto, la sanatoria di cui all'articolo 38 è equiparata al rilascio di un permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'articolo 36 dello stesso T.U. e quindi deve ritenersi soggetta alla regola della c.d. doppia conformità (Consiglio di Stato, sez. VI, 10 maggio 2017, n. 2160; tra le tante, esprimono analoghi principi anche: Consiglio di Stato, sez. VI, 10 settembre 2015, n. 4221; T.A.R. per le Marche, sez. I, 15 aprile 2016 n. 259; T.A.R. per la Campania – sede di Napoli, sez. VIII, 10 marzo 2016 n. 1397; T.A.R. per l'Emilia-Romagna – sede di Bologna, sez. I, 13 gennaio 2016 n. 34) che *“manca però in radice ove l'intervento di cui si tratta risulta in origine*

incompatibile con la destinazione di zona” (Consiglio di Stato, sez. VI, 28 luglio 2017, n. 3795) e con i limiti dettati dalle prescrizioni urbanistiche vigenti.

6.5. In secondo luogo, deve evidenziarsi come la costante giurisprudenza precisi che *“è l'irrogazione della sanzione pecuniaria ad essere subordinata ad una motivata valutazione del dirigente del competente ufficio comunale, da assumere previa adeguata istruttoria, e che l'obbligo di un'espressa motivazione è pertanto circoscritto alle sole ipotesi in cui occorre giustificare il ricorso all'opzione residuale dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie [...], perché la fiscalizzazione dell'abuso edilizio può essere applicata nelle sole ipotesi in cui soltanto una parte del fabbricato risulti abusiva e nel contempo risulti obiettivamente verificato che la demolizione di tale parte esporrebbe a serio rischio la residua parte legittimamente assentita”* (T.A.R. per il Veneto, sez. II, 24 luglio 2018, n. 824). Nel caso in esame, tuttavia, l'intero intervento realizzato risulta privo di regole di copertura sul piano urbanistico/edilizio. Di conseguenza, non ha neppure pregio la parte del provvedimento che consente il mantenimento di parte delle strutture per evitare il rischio di crollo di una parte legittimamente assentita che, come spiegato, manca *in toto*. Ciò comporta, di conseguenza, la non divisibilità della tesi sostenuta dai signori Confortola e Salari che vorrebbero, in sostanza, mantenere l'intero edificio ritenendo la porzione oggetto di demolizione non rimovibile senza rischio per la rimanente parte. Ma tale rimanente parte deve essere, come spiegato, legittimamente assentita e così non può essere nel caso in esame. Inoltre, si nota come la tesi confermi, invero, quanto già accertato dalle sentenze di merito in ordine al carattere unitario dell'intervento e alla radicale trasformazione che questo comporta sull'intero edificio esistente.

7. In ragione delle considerazioni sin qui svolte e della già indicata interdipendenza delle relative determinazioni (perché attinenti ad un unitario intervento edilizio), va dichiarata la nullità del provvedimento del Comune del

9 luglio 2018 e di tutti gli atti consequenziali, ivi compresa l'ordinanza di demolizione n. 94 del 20 luglio 2018 che trova, comunque, fondamento in quel provvedimento, dovendo l'Amministrazione adottare, di conseguenza, un nuovo provvedimento di rimozione dell'intero manufatto in ottemperanza alle statuizioni di questo Tribunale.

7.1. In ragione della dichiarata nullità dei provvedimenti posti all'attenzione del Collegio il ricorso proposto dai signori Confortola e Salari può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza, nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere, costituendo una condizione dell'azione e consistendo nell'utilità concreta ed attuale ritraibile dalla stessa, deve essere sussistente per tutta la durata del processo. Pertanto, la declaratoria di improcedibilità può essere pronunciata al sopravvenire di una situazione di fatto o di diritto che comunque muti radicalmente la situazione esistente al momento della proposizione del ricorso e che sia tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno qualsiasi residua utilità della pronuncia sulla domanda azionata (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, 23 giugno 2014, n. 3138). Nel caso di specie, la nullità dichiarata non consente, come sopra spiegata, la conservazione di ulteriori effetti sostanziali dei provvedimenti all'attenzione del Collegio e, pertanto, rende inutile la pronuncia sugli stessi.

8. L'attività amministrativa imposta dalla presente sentenza dovrà essere eseguita dal Comune di Livigno entro il termine di sei mesi dalla comunicazione della stessa o, se anteriore, dalla sua notificazione. Tale termine tiene conto della necessità del Comune di predisporre gli atti amministrativi volti all'esecuzione della presente sentenza e, in particolare, della necessità di consentire la preventiva ingiunzione alla parte della disposta rimozione delle opere entro il termine ordinariamente stabilito dalla legge, subentrando d'ufficio in caso di mancato adempimento.

8.1. Inoltre, il Collegio, nomina, per il caso di inerzia dell'Amministrazione, quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Sondrio con facoltà per lo stesso di individuare per l'adempimento un funzionario della stessa Amministrazione. Il Commissario ad acta dovrà esaurire la propria attività entro il termine di tre mesi dal proprio insediamento, che avverrà su richiesta della sig.ra Lucia Silvestri una volta decorso invano il termine assegnato al Comune di Livigno per ottemperare al giudicato. Nei termini e con le modalità stabilite dal Commissario *ad acta*, le spese necessarie alle operazioni di rimozione del manufatto abusivo graveranno sul Comune di Livigno – in quanto parte resasi inadempiente rispetto al *dictum* giudiziale –, fatte salve eventuali successive rivalse.

9. Le spese di lite del ricorso per l'ottemperanza devono essere poste a carico del Comune di Livigno e sono liquidate come in dispositivo. Per lo stesso ricorso va, inoltre, posto a carico del solo Comune resistente, ove versato, il rimborso del contributo unificato ex articolo 13, comma 6 bis, D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 2 comma 35 *bis* lettera e) d.l. 13 agosto 2011 n. 138, nella versione integrata dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148. Le spese di lite tra la signora Silvestri e i signori Confortola e Salari possono, invece, essere eccezionalmente compensate considerato che il provvedimento dichiarato nullo non accoglie alcuna delle soluzioni prospettate dalle due parti in fase procedimentale per cui pare equo porre a carico del solo Comune l'onere di pagamento delle spese di lite.

Le spese di lite del giudizio R.G. 2201 del 2018 sono integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda),

a) dispone la riunione dei ricorsi R.G. 2087 del 2018 e R.G. 2201 del 2018;

b) accoglie il ricorso R.G. 2087 del 2018 e, per l'effetto, dichiara la nullità del provvedimento del Comune di Livigno del 9 luglio 2018 prot. 15716/2018 e di tutti gli atti consequenziali, ivi compresa l'ordinanza di demolizione n. 94 del 20/7/2018 notificata in data 21/7/2018;

c) ordina al Comune di Livigno di dare esecuzione alla presente sentenza entro il termine di sei mesi dalla comunicazione della stessa o dalla notificazione, se anteriore;

d) nomina quale Commissario ad Acta il Prefetto della Provincia di Sondrio, con facoltà per lo stesso di individuare per l'adempimento un funzionario della stessa Amministrazione, il quale provvederà, in caso di mancata esecuzione del giudicato da parte del Comune resistente entro il termine indicato, alla sua esecuzione entro il termine di tre mesi dall'insediamento, secondo le modalità indicate in motivazione;

e) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso R.G. 2201 del 2018 proposto dai signori Romano Confortola e Olga Salari;

f) condanna il Comune di Livigno a rifondere alla signora Lucia Silvestri le spese di lite del giudizio di ottemperanza che liquida in euro 2.000,00 (Duemila/00), oltre oneri di legge; compensa le spese di lite del giudizio di ottemperanza tra la signora Lucia Silvestri e i signori Romano Confortola e Olga Salari. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio R.G. 2201 del 2018; pone a carico del Comune di Livigno, ove versato, il rimborso del contributo unificato *ex* articolo 13, comma 6-*bis*, per il solo ricorso per l'ottemperanza proposto dalla signora Lucia Silvestri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Lorenzo Cordi', Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Lorenzo Cordi'

IL PRESIDENTE

Italo Caso

IL SEGRETARIO